

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 44

49° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

22 febbraio 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2006/C 44/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2006/C 44/02	Elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore della pesca e dell'acquacoltura	2
2006/C 44/03	Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾	4
2006/C 44/04	Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi conformemente al Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	5
2006/C 44/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4055 — Talanx/Gerling) ⁽¹⁾	11
2006/C 44/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3918 — Doughty Hanson/Moeller) ⁽¹⁾	12

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

21 febbraio 2006

(2006/C 44/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1906	SIT	tolar sloveni	239,47
JPY	yen giapponesi	141,61	SKK	corone slovacche	37,263
DKK	corone danesi	7,4625	TRY	lire turche	1,5683
GBP	sterline inglesi	0,68210	AUD	dollari australiani	1,6116
SEK	corone svedesi	9,3887	CAD	dollari canadesi	1,3668
CHF	franchi svizzeri	1,5598	HKD	dollari di Hong Kong	9,2413
ISK	corone islandesi	77,02	NZD	dollari neozelandesi	1,7931
NOK	corone norvegesi	8,0545	SGD	dollari di Singapore	1,9421
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 153,16
CYP	sterline cipriote	0,5746	ZAR	rand sudafricani	7,2213
CZK	corone ceche	28,455	CNY	renminbi Yuan cinese	9,5825
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3080
HUF	fiorini ungheresi	251,87	IDR	rupia indonesiana	11 027,93
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,428
LVL	lats lettoni	0,6961	PHP	peso filippino	61,697
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	33,5830
PLN	zloty polacchi	3,7773	THB	baht thailandese	46,916
RON	leu rumeni	3,4969			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI RICONOSCIUTE NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Tale pubblicazione è conforme all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 33) (Situazione al 22.2.2006)

	<p align="center">Nombre y dirección Název a adresa Navn og adresse Name und Anschrift Nimi ja aadress Όνομασία και διεύθυνση Name and address Nom et adresse Nome e indirizzo Nosaukums un adrese Pavadinimas ir adresas Név és cím Naam en adres Nazwa i adres Nome e endereço Názov a adresa Ime in naslov Nimi ja osoite Namn och adress</p>	<p align="center">Fecha del reconocimiento/Fecha de retirada Datum uznání/Datum vyřazení Dato for anerkendelsen/Tilbagekaldelsesdato Datum der Anerkennung/Datum des Widerrufs Tunnustamise kuupäev/Loetlust kõrvaldamise kuupäev Ημερομηνία αναγνώρισης/Ημερομηνία ανάκλησης Date of recognition/Date of withdrawal Date de reconnaissance/Date de retrait Data del riconoscimento/Data del ritiro Atzīšanas diena/Datums, kurā organizāciju svītro no saraksta Pripažinimo data/Panaikinimo data Elismerés dátuma/A visszavonás dátuma Datum van erkenning/Datum intrekking Data dopuszczenia/Data wycofania Data de reconhecimento/Data de retirada Dátum uznania/Dátum odobratia Datum priznanja/Datum preklica Hyväksymispäivä/Peruuttamispäivä Datum för godkännandet/Datum för återkallande</p>
<p>ESPAÑA ESP OI-002</p>	<p>AQUAPISCIS C/General Moscardó, 3-5º F E-28020 Madrid Tel. (34) 915 53 06 16 Fax (34) 915 53 06 64 E-mail: info@piscicultores.org Circunscripción económica o actividad (R. 104/2000, art. 13, ap. 6): Nacional Medidas de extensión a los no afiliados (R. 104/2000, art. 15): no Fecha de inicio: Fecha de vencimiento:</p>	<p align="center">27.8.2002</p>
<p>ESP OI-001</p>	<p>INTERATÚN Carretera del colegio Universitario, 16 E-36310 Vigo (Pontevedra) Tel. (34) 986 46 93 01 Fax (34) 986 46 92 69 E-mail: info@interatun.com Circunscripción económica o actividad (R. 104/2000, art. 13, ap. 6): Nacional Medidas de extensión a los no afiliados (R. 104/2000, art. 15): no</p>	<p align="center">26.7.2001</p>
<p>FRANCE FRA OI-001</p>	<p>Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture C.I.P.A. 71, Rue Fondary Tél.: 01 40 58 68 00 F-75015 Paris Fax: 01 40 59 00 19 Zone économique ou activité (R.104/2000 Art. 13§6): France Actions d'extensions aux non-membres (R. 104/2000 Art.15): non Début de validité: Fin de validité:</p>	<p align="center">24.7.1998</p>

Pubblicazione delle decisioni prese dagli Stati membri in merito al rilascio o al ritiro delle licenze d'esercizio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(2006/C 44/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

GRECIA

Licenze d'esercizio ritirate

Categoria A: Licenze d'esercizio rilasciate ai vettori che non rispondono ai criteri previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2407/92

Nome del vettore aereo	Indirizzo del vettore aereo	Autorizzato al trasporto di	Decisione in vigore dal
HELLAS WINGS LTD	Vasileos Pyrrou 1 and Mikras Asias GR-15233 Chalandri — Athens	passengeri, posta, merci	30.1.2006

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1

⁽²⁾ Comunicate alla Commissione europea prima del 31.8.2005

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi conformemente al Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

(2006/C 44/04)

Aiuto n.: XA 6/04

Spesa annua prevista nel quadro del regime: È previsto uno stanziamento iniziale di EUR 5 000 000

Stato membro: Italia

Le spese ammissibili non devono superare i limiti previsti nel PSR:

Regione: Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura

Titolo del regime di aiuto: Sostegno per l'attuazione di Programmi intesi a produrre Energia da Fonti Rinnovabili

— Per le piccole imprese agricole situate nelle zone svantaggiate di cui all'art. 18 del Regolamento, la cui redditività è stata definita al punto 4.1.1.a del PSR: l'investimento massimo ammissibile per l'intero periodo di applicazione del Piano di sviluppo rurale è pari a 350 000 EUR per impresa,

Base giuridica:

— Legge regionale del 7 febbraio 2000, n. 7, «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» Art. 4, Comma 1, Lett. e)

— Negli altri casi: il massimale ammissibile per l'intero periodo di applicazione del Piano di sviluppo rurale è invece pari a 800 000 EUR per singola impresa e a 1 000 000 di EUR nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione del prodotto aziendale,

— Deliberazione n. VII/14019 dell'8.8.2003 dal Titolo: «Approvazione dei criteri riguardanti "Sostegno per l'attuazione di programmi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili"».

— Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

— Per le aziende associate e cooperative: 1 500 000 EUR per progetto e per l'intero periodo di applicazione del PSR,

Sono ammissibili al finanziamento gli interventi, oggetto di delibera, ad esclusione degli interventi di incenerimento o coincenerimento che saranno oggetto di aiuto separato

— Per le aziende di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli il massimale è quello previsto dal Reg. di esenzione n. 1/2004 art. 1 par. 3.

Sono ammissibili gli interventi di cui:

A norma dell'art. 17, punto 1 lett b) del reg. 1/2004, si attesta che le effettive disponibilità al bilancio regionale di competenza al 31.12.2003 per l'attuazione dell'iniziativa sono:

— Art.1(Finalità): primi quattro interventi ammessi

— capitolo 5405 — contributi in conto capitale EUR 2 330 000

— Art.2 (Beneficiari): 2.1- 2.3 esclusi i soggetti di cui al punto 2.2.

— capitolo 1550 — contributi in conto interessi mutui EUR 8 612 000

L'aiuto è rivolto esclusivamente alle PMI con una cifra d'affari inferiore a 40 milioni di Euro e che siano economicamente redditizie secondo i criteri di cui all'art.5 del Reg. 1257/1999 e successive modifiche e specificate nel PSR

— capitolo 1770 — contributi in conto interessi mutui EUR 1 503 000

— Art.3 (Tipologie di intervento): 3.1 — 3.2 — 3.3 — 3.4

— capitolo 1946 — contributi in conto interessi mutui EUR 8 315 000

— Art.4 (Entità del contributo): 4.1

— Art.7 (Limiti,divieti, ammissibilità): 7.1 esclusi i beneficiari al punto 2.2

— capitolo 2328 — contributi in conto interessi mutui EUR 1 583 000

per un totale di disponibilità complessiva in conto interessi di EUR 20 013 000; nell'ipotesi di concessione di contributo in conto interessi (es. mutui decennali) la disponibilità annua è di EUR 2 020 000 circa

Gli investimenti ipotizzabili, calcolando un contributo medio de 30 %, sarebbero:

- disponibilità conto interessi EUR 2 020 000
- disponibilità in conto capitale EUR 2 330 000

totale disponibilità EUR 4 350 000/30 % = investimenti EUR 14 500 000

Intensità massima dell'aiuto:

- Il valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa è pari al 30 % per le opere.
- Per le domande presentate da giovani imprenditori agricoli, entro cinque anni dall'insediamento e di età compresa tra 18 e 40 anni, il valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa è pari al 45 % per le opere

Data di applicazione: La concessione dell'aiuto potrà aver luogo dopo che il regime sarà istituito e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente al regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003

Durata del regime: Si ritiene utile considerare l'aiuto in regime illimitato e comunque con durata prevista dal regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 e successive modifiche

Obiettivo dell'aiuto: La presente iniziativa si pone l'obiettivo di incentivare le aziende agricole, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art.4 del reg. (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003) per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici, l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nonché ad attivare sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici

Costi ammissibili coperti dal regime:

Gli aiuti vengono concessi per le seguenti tipologie di intervento:

- Interventi necessari per la messa in opera ed il corretto funzionamento di generatori termici alimentati a biomassa vegetale;
- Utilizzo delle fonti rinnovabili per la razionalizzazione dei consumi energetici delle aziende agricole quali: pompe di calore, cogenerazione a combustione, coibentazione;
- Intervento di coibentazione e riduzione delle perdite di calore e l'applicazione di tecnologie tendenti alla produzione di energia con fonti rinnovabili nelle serre;
- Intervento finalizzato al recupero del biogas su impianti nuovi od esistenti anche di tipo semplificato, comprensivo della vasca del digestore;

Sono escluse dal finanziamento:

- Acquisto di terreni, di animali vivi, di diritti di produzione, di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate, di macchine di natura non agricola (furgoncini o altro) non iscrivibili all'UMA;
- Opere di manutenzione;
- Investimenti di sostituzione che non migliorano in alcun modo la situazione della produzione agricola

A norma dell'art. 4, punto 6 del Reg. 1/2004 si attesta che «esisteranno in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione» (Vedi Allegato I e Allegato II)

Settori interessati: Il regime d'aiuto si applica alla trasformazione ed alla commercializzazione di prodotti agricoli

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Lombardia — Direzione Generale Agricoltura
Piazza IV Novembre, 5
I-20124 Milano

Sito web: www.agricoltura.regione.lombardia.it

Aiuto n.: XA 8/04

Stato membro: Italia

Regione: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Titolo del regime di aiuto: Investimenti nelle aziende agricole

Base giuridica:

- Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio
- Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 20/02 dell'1.1.2000)
- Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione
- Decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato n. 368/2000 trasmessa con lettera SG (2001) D/285819 del 2.2.2001.

Spesa annua prevista nel quadro del regime: EUR 4 000 000 all'anno (vedi tabella allegata).

Si tratta di una modifica di un aiuto di Stato esistente e già autorizzato a suo tempo dalla Commissione. La previsione diminuisce, per gli anni dal 2004 al 2006, rispetto a quanto previsto nella notifica del succitato Aiuto di Stato n. 368/2000, misura «Investimenti nelle aziende agricole», approvato con decisione della Commissione trasmessa con lettera SG (2001) D/285819 del 2.2.2001

Intensità massima dell'aiuto: 60 % dei costi ammissibili per tutti gli investimenti nelle aziende agricole effettuati dai Giovani Agricoltori, così come definiti all'articolo 8, comma 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999

Data di applicazione: Il regime di aiuto entra in vigore dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Durata del regime di aiuto: Fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo principale è di adeguare alle normative comunitarie vigenti (in particolare ai regolamenti CE 1/2004 e 1783/2003) il tasso di aiuto per gli investimenti a favore dei Giovani Agricoltori per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture ed infrastrutture aziendali, l'adeguamento igienico-sanitario e del benessere animale e la meccanizzazione (adeguamento del tasso di aiuto dal 55 al 60 %)

Come detto si tratta di una modifica, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) 1/2004, di un aiuto di Stato esistente e già autorizzato a suo tempo dalla Commissione. Gli obiettivi gene-

rali della misura sono quelli di migliorare e razionalizzare le strutture aziendali, migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali, incrementare la competitività aziendale ed il reddito degli agricoltori.

Settore o settori interessati: L'intervento riguarda le PMI di produzione di tutti i comparti agricoli regionali (foraggero-zootecnico, frutticolo, viticolo, ecc.)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Autonoma Valle d'Aosta — Assessorato dell'Agricoltura, Protezione civile e Risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Direzione Politiche Agricole e Sviluppo zootecnico. Località Grande Charrière 66 I-11020 St Christophe (Aosta)

Sito Web:

<http://www.regione.vda.it/>

INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE (EUR)

Anno	Costo totale	Spesa pubblica								Fondi privati
		Totale pubblico	CE		Contributo pubblico nazionale					
			Totale	% Costo totale	Totale	% Costo totale	Stato	Regione	Enti locali	
2004	8 500 000	4 000 000	0	0	4 000 000	47	0	4 000 000	0	4 500 000
2005	8 500 000	4 000 000	0	0	4 000 000	47	0	4 000 000	0	4 500 000
2006	8 500 000	4 000 000	0	0	4 000 000	47	0	4 000 000	0	4 500 000
Totale	25 500 000	12 000 000	0	0	12 000 000	47	0	12 000 000	0	13 500 000

Aiuto n.: XA 9/04

Spesa annua prevista nel quadro del regime: EUR 900 000 all'anno (vedi tabella allegata)

Stato membro: Italia

Regione: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Titolo del regime di aiuto: Ricomposizione fondiaria.

Base giuridica:

- Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio
- Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 20/02 dell'1.1.2000)
- Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione
- Decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato n. 368/2000 trasmessa con lettera SG (2001) D/285819 del 2.2.2001

Si tratta della modifica di un aiuto di Stato esistente e già autorizzato a suo tempo dalla Commissione. La previsione non muta in maniera significativa, per gli anni dal 2004 al 2006, rispetto a quanto previsto nella notifica del succitato Aiuto di Stato n. 368/2000, misura «Ricomposizione fondiaria», approvato con decisione della Commissione trasmessa con lettera SG (2001) D/285819 del 2.2.2001

Intensità massima dell'aiuto: 100 % delle spese di realizzazione di un Piano di Riordino Fondiario, per l'elaborazione dello studio preliminare, del progetto del piano di riordino, nonché tutte le spese inerenti ai trasferimenti dei diritti di proprietà e di altri diritti reali

Data di applicazione: Il regime di aiuto entra in vigore dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Durata del regime: Fino al 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Il problema della ricomposizione fondiaria riveste una particolare rilevanza in Valle d'Aosta a causa dei gravi limiti strutturali presenti nel comparto agricolo dovuti ai fenomeni di polverizzazione accompagnati da quelli di frammentazione e dispersione fondiaria delle aziende agricole, organizzate in genere su più corpi fondiari spesso distanti fra di loro.

Gli obiettivi della misura sono quelli di sostenere le PMI agricole nell'azione di accorpamento dei terreni aziendali e delle proprietà al fine di ottenere la riduzione dei costi di produzione e dei tempi di lavoro

Come detto si tratta di una modifica di un aiuto di Stato esistente e già autorizzato a suo tempo dalla Commissione.

La modifica, proposta ai sensi dell'art. 12 del reg. 1/2004, consiste nell'allargamento dei possibili beneficiari dell'intervento alle aziende agricole associate e ai proprietari di terreni agricoli, nella rettifica e ridefinizione di alcune condizioni da rispettare da parte dei beneficiari suddetti e delle aziende agricole singole.

Infatti, il finanziamento degli oneri relativi ai trasferimenti dei diritti di proprietà e di altri diritti reali, finalizzati alla ricomposizione fondiaria da parte di aziende agricole singole e associate

in possesso della redditività minima aziendale o di proprietari di terreni può essere erogato a condizione che:

- l'accorpamento riguardi due o più terreni situati tutti in zona agricola E dei PRGC vigenti;
- l'operazione di accorpamento consenta di raggiungere una minima unità colturale;
- il beneficiario si impegni formalmente a:
 - mantenere la destinazione agricola dei terreni accorpati e coltivarli secondo le BPA, direttamente o tramite terzi, per almeno 15 anni;
 - non effettuare operazioni (alienazioni, successioni, ecc.) tali da frazionare i terreni accorpati per almeno 15 anni

Settore o settori interessati: L'intervento riguarda le PMI di produzione di tutti i comparti agricoli regionali (foraggero-zootecnico, frutticolo, viticolo, ecc.)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Regione Autonoma Valle d'Aosta — Assessorato dell'Agricoltura, Protezione civile e Risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Servizio Promozione e Sviluppo Agricolo

Sito web:

<http://www.regione.vda.it/>

RICOMPOSIZIONE FONDIARIA (EUR)

Anno	Costo totale	Totale pubblico	Spesa pubblica							Fondi privati
			CE		Contributo pubblico nazionale					
			Stato	Regione	Enti locali	Totale	% Costo totale	Totale	% Costo totale	
2004	1 300 000	900 000	0	0	900 000	69	0	900 000	0	400 000
2005	1 300 000	900 000	0	0	900 000	69	0	900 000	0	400 000
2006	1 300 000	900 000	0	0	900 000	69	0	900 000	0	400 000
Totale	3 900 000	2 700 000	0	0	2 700 000	69	0	2 700 000	0	1 200 000

Aiuto n.: XA 11/04

Stato membro: Italia

Regione: Marche

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo: «Assistenza tecnica nel settore zootecnico»

Base giuridica: Art. 6 della Legge Regionale 22.12.2003, n. 27 «Interventi regionali nel settore della zootecnia».

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: La legge regionale citata nella base giuridica riguarda anche altri regimi di aiuto non tutti specificatamente previsti nel regola-

mento di esenzione e troverà applicazione nel 2004, prevedendo per tale anno un impegno complessivo di EUR 1 612 290,02 di cui non più di EUR 100 000 verranno destinati al presente regime

La legge nel complesso potrà arrivare ad una spesa annua massima di EUR 4 000 000 di cui non più di EUR 300 000 di verranno destinati agli interventi del presente regime di aiuto

Intensità massima dell'aiuto: Il regime di aiuto prevede la concessione di contributi alle Associazioni degli allevatori e alle organizzazioni dei produttori zootecnici per la prestazione di servizi ausiliari e sostitutivi agli agricoltori e per l'organizzazione di concorsi, fiere e mostre

Le attività ed i servizi di cui sopra sono accessibili a tutti gli allevatori in quanto beneficiari finali degli stessi

I contributi sono concessi fino al 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di 100 000 EUR per beneficiario e per un periodo di tre anni

Data di applicazione: Dal 2004 e comunque 10 giorni lavorativi dopo l'invio del presente formulario, come previsto al 1° comma dell'articolo 19 del Regolamento CE 1/2004.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: La durata è indeterminata ed è legata agli stanziamenti annuali di bilancio decisi dalla Regione Marche ed al periodo di validità del Regolamento di esenzione (Reg. CE 1/2004)

Obiettivo dell'aiuto: Il sostegno riguarda le piccole e medie imprese agricole singole o associate

Gli obiettivi particolari del regime di aiuto sono quelli di favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale delle aziende agricole oltreché la qualità ed il miglioramento delle produzioni zootecniche

I costi ammissibili saranno esclusivamente quelli previsti nel 1° e nel 2° comma della base giuridica e nel 2° comma, lett. a) iii) e lett. d) dell'art.14 del Regolamento CE 1/2004 ed in particolare quelli relativi:

- a) alla fornitura di servizi ausiliari e sostitutivi in occasione della partecipazione degli agricoltori e/o loro collaboratori ad iniziative formative o in caso di assenza per ferie o malattia;
- b) alla organizzazione e/o partecipazione a concorsi, fiere e mostre zootecniche per soggetti iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici (spese di iscrizione, di viaggio, spese per le pubblicazioni e affitto degli stand).

Si precisa che non saranno concessi aiuti per i servizi di sostituzione in caso di assenza dell'allevatore e/o suo collaboratore, per partecipazione a mostre, concorsi e fiere zootecniche.

Settori interessati: Il regime di aiuto si applica alla produzione zootecnica e ricomprende tutte le tipologie di allevamento

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Marche — Servizio Gestione Attività Agricole e Rurali.
Via Tiziano 44, I-60100 Ancona

Sito Web: www.agri-marche.it

Altre informazioni:

1. La legge regionale citata nella base giuridica prevede altri diversi regimi di aiuto, non previsti specificatamente nel regolamento 1/2004, i quali verranno pertanto notificati a parte ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.
2. Gli aiuti saranno accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. L'appartenenza alle associazioni o organizzazioni

non costituirà una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non-membri ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio.

3. Se del caso, il fornitore del supporto tecnico sarà scelto e remunerato in base a principi di mercato, in modo non discriminatorio, laddove necessario ricorrendo a gare di appalto conformi alla normativa comunitaria, e in ogni caso utilizzando forme di pubblicità tali da permettere al mercato dei servizi di aprirsi alla concorrenza e da consentire di verificare l'imparzialità delle norme sugli appalti.

Aiuto n.: XA 12/04

Stato membro: Italia

Regione: Marche

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo

«Investimenti nelle aziende zootecniche e sviluppo della linea vacca — vitello»

Base giuridica: Artt. 9 e 3 della Legge Regionale 22.12.2003, n. 27 «Interventi regionali nel settore della zootecnia».

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: La legge regionale citata nella base giuridica riguarda anche altri regimi di aiuto non tutti specificatamente previsti nel regolamento di esenzione e troverà applicazione nel 2004, prevedendo per tale anno un impegno complessivo di EUR 1 612 290,02 di cui non oltre EUR 1 000 000 verranno destinati agli interventi previsti dal presente regime di aiuti

La legge nel complesso potrà raggiungere una spesa annua massima di EUR 4 000 000 di cui non oltre 3 milioni di EUR saranno destinati agli investimenti nelle aziende zootecniche e allo sviluppo della linea vacca — vitello

Intensità massima dell'aiuto: I contributi sono concessi nel limite massimo del 40 % del volume dell'investimento, aumentato al 50 % per le zone svantaggiate. Per investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, le percentuali sono elevate rispettivamente al 45 % e al 55 %

Qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, i massimali del 40 % e 50 % possono essere aumentati del 20 o del 25 per cento, unicamente per gli investimenti necessari all'adeguamento ai nuovi requisiti comunitari minimi o volti al superamento di tali requisiti. Non saranno in ogni caso concessi aiuti per i maggiori costi per l'approvvigionamento e la produzione di energia elettrica, nonché per l'approvvigionamento di risorse idriche

La maggiorazione sarà limitata ai soli costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.

Data di applicazione: Dal 2004 e comunque 10 giorni lavorativi dopo l'invio del presente formulario, come previsto al 1° comma dell'articolo 19 del Regolamento CE 1/2004

Durata del regime o dell'aiuto individuale: La durata è indeterminata ed è legata agli stanziamenti annuali di bilancio decisi dalla Regione Marche ed al periodo di validità del Regolamento di esenzione (Reg CE 1/2004)

Obiettivo dell'aiuto: Il sostegno riguarda le piccole e medie imprese agricole singole o associate che rispondono ai criteri di redditività già stabiliti nel PSR della Regione Marche, già approvato dalla Commissione con decisione C(2000) 2726 DEF del 26.9.2000, e trova il suo riferimento nell'art. 4 del Reg. CE 1/2004.

Le finalità e gli obiettivi della Legge Regionale citata nella base giuridica del regime di aiuto sono il miglioramento della qualità delle produzioni animali ed il patrimonio genetico del bestiame, la garanzia della sicurezza della alimentazione umana, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo dell'allevamento estensivo nelle zone montane e svantaggiate.

Gli obiettivi specifici del regime di aiuto sono quelli di sostenere le tipologie di investimento dettagliatamente elencate nel 1° comma dell'articolo 9 della base giuridica, con la sola eccezione di quelle di cui alle lettere h) [*primo acquisto di bestiame*] ed i) [*acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici*].

Per queste due ultime tipologie si proseguirà sulla base del regime di aiuto già approvato dalla Commissione [aiuto n.110/03 — decisione della Commissione C(2003) 2915 del 4.8.2003]

Le spese ammissibili, in linea con quanto previsto nel 4° comma dell'art.4 del Reg. CE 1/2004 sono le seguenti:

- costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine o attrezzature, compresi i programmi informatici, fino ad un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi

connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di finanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

- spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze fino ad un massimo del 12 % dei costi di cui ai punti precedenti

Settori interessati: Il regime di aiuto si applica alla produzione zootecnica e ricomprende tutte le tipologie di allevamento

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Marche — Servizio Gestione Attività Agricole e Rurali.
Via Tiziano 44, I-60100 Ancona

Sito Web:

www.agri-marche.it
www.regione.marche.it

Altre informazioni:

1. La base giuridica prevede altri diversi regimi di aiuto, non previsti specificatamente nel regolamento 1/2004, i quali verranno pertanto notificati a parte ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato nel settore agricolo
2. Gli aiuti verranno esclusivamente concessi alle PMI operanti nel settore agricolo di provata redditività per produzioni per le quali esistono o esisteranno in futuro normali sbocchi di mercato, per investimenti che non comportino un aumento della capacità produttiva delle stesse PMI superiore al 20 % da misurarsi in unità di bestiame per la produzione animale e in superficie coltivata per la produzione vegetale;

Relativamente ai criteri e modalità con cui effettuate le valutazioni e misurazioni tendenti a verificare il rispetto delle condizioni di cui sopra (previste al 5°, 6°, 8° comma, lettera a), dell'articolo 4 del Regolamento CE 1/2004) si precisa che si farà ricorso a quanto già stabilito in merito dal PSR della Regione Marche, di cui al Reg.to 1257/1999, già approvato dalla Commissione con decisione C(2000) 2726 DEF del 26.9.2000 e pubblicato su internet al seguente indirizzo www.agri.marche.it

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4055 — Talanx/Gerling)

(2006/C 44/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 15.2.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Talanx Aktiengesellschaft («Talanx», Germania) controllata da HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. («HDI V.a.G.», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di tutte le filiali operative dell'impresa Gerling Versicherungsgruppe («Gerling», Germania) mediante: acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per Talanx: assicurazioni — vita, assicurazioni di altro tipo (non vita) e riassicurazioni,

— per HDI V.a.G.: assicurazioni (sulla filiale Talanx),

— per Gerling: assicurazioni — vita, assicurazioni di altro tipo (non vita) e riassicurazioni.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4055 — Talanx/Gerling, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.3918 — Doughty Hanson/Moeller)**

(2006/C 44/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 5.9.2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3918. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-